

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 12/06/2009 n. 3768

d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

La brevità delle operazioni compiute dalla commissione esaminatrice delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità delle valutazioni effettuate, ove i giudizi siano complessivamente motivati e l'esame delle offerte sia sufficientemente verbalizzato (Cons. Stato, V, 30 settembre 1992, n. 896). Il tempo dedicato alle operazioni di scrutinio non è un presupposto che possa invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza deve essere valutata sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati. Rispetto alla conclusione della procedura valutativa, rileva, infatti, non il tempo dedicato all'esame dei progetti, ma la verifica della correttezza dei risultati alla stregua dei consueti parametri di legittimità dell'azione amministrativa. Rispetto ad essi l'elemento "tempo" rimane un fattore estrinseco, che può assumere una ipotetica rilevanza solo nel caso in cui, alla brevità delle operazioni concorsuali, si accompagni un esito irrazionale e illogico (Cons. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1776).